



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE LAVORO I GRADO - IV SEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 20763/14  
R.Gen.

Dispositivo N.....

Il Giudice designato, Dott.ssa E. FOSCOLO

nella causa

TRA

.....  
domiciliato in Roma, via G. MATTINI 146 B ..... presso l'Avv.  
ALFONSO FERRANTI, c. SIBO, LENIO FANT. I ..... che lo rappresenta

E

.....  
INPAI .....  
domiciliato in Roma, via VIKTORIA 35 ..... presso l'Avv.  
BRUNO P. P. TE CORVO ..... che lo rappresenta - contumace  
& con la chiamata in causa dell'INPS (cav. P. FRANCESCA GRANTÀ, Roma, via C. BECCARIA 19)  
All'udienza del 20/4/15 ha pronunciato la seguente SENTENZA

DISPOSITIVO

Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 3343/14  
emesso dal TRIB. LAV. di ROMA; condanna l'INPS alla restituzione  
dei contributi non dovuti, oltre interessi di legge;  
Condanna l'opponente al pagamento all'INPAI di euro 3000,00  
+ IVA e CPA per spese del giudizio, che comporre insieme tra le  
altre parti.

Roma 20/4/15

IL GIUDICE

1)

## FATTO E DIRITTO

Con il ricorso la ... ha proposto oppo-  
sizione al decreto ingiuntivo emesso in data 23/4/14  
del TRIB. CIV. di ROMA per la somma di euro  
27243,00 in favore dell' INPS, a titolo di contri-  
buti e versamenti, con riguardo al pannelista /  
... dipendente della ASI opponente, che - all'esito  
di un accertamento ispettivo condotto dall' INPS  
nei confronti della ... e concluso il  
26/6/13 - era stato qualificato come ADDETTO STAMPA  
con caratteri di continuità e prevalenza all'interno  
dell'ufficio della ... denominato "Commissione esterna"  
e retribuito con la stampa.

L'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale  
del giudice adito, la inapplicabilità dell'art. 116  
comma 20 l. 388/00; la esistenza della connessione  
del presente giudizio con la causa RG 687/2012  
giudicata presso il TRIBUNALE di TERNI; la infondatezza  
terza dell'accertamento ispettivo compiuto dall' INPS  
e del conseguente ricorso per decreto ingiuntivo. L'opponente  
ha chiesto altresì la integrazione del contraddittorio  
nei confronti dell' INPS, al quale sono stati versati  
i contributi richiesti era dall' INPS.

L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo  
e corso delle esecuzioni proposte e - in caso di rigetto

2)

delle stesse - la condanna dell'INPS alle restituzioni dei contributi versati per la posizione del

Si è costituito l'INPS contestando la fondatezza delle opposizioni e chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo.

Unive disposte dal giudice la interposizione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, che pure si è costituito in giudizio, essendo il proprio difetto di legittimazione passiva.

Espletata l'istruzione, la causa è stata decisa alla udienza del 10/11/15.

Ritorna il giudice che l'eccezione di incompetenza fondata: richiama e fissa del TRIBUNALE di TERNI è infondata.

Infatti il ricorso in opposizione riguarda la esistenza o meno dell'obbligo contributivo nei confronti dell'INPS con riguardo al dipendente T. e quindi

rientra tra le controversie disciplinate dall'art. 44 c. 3 c.p.a. ed è primo competente il TRIBUNALE del luogo dove ha sede l'UFFICIO dell'ENTE (INPS), che è a

Roma.

L'opponente sostiene per la applicabilità dell'art.

116, co. 20, l. 388/00 e vice che l'INPS avrebbe dovuto proporre nei confronti dell'INPS la prima volta al tempo della contribuzione omessa, in quanto

3)

La ... avrebbe regolarmente versato in buona fede i contributi all' INPS (pastioni ex INPSA). Pertanto in tema di ~~contributo~~ pagamento dei contributi previdenziali e uditor apparente, volendosi in favore del contribuente la efficacia liberatoria del pagamento, ne conseguirebbe la mancanza che l'ENTE che ha ricevuto il predetto pagamento (il uditor appa = ante) provveda al versamento all' INPS delle somme indebitamente incassate.

Anche tale assunto dell'opponente è già infondato. Innanzi tutto va ricordato che la S.C. - a proposito del pagamento effettuato ad istituto previdenziale diverso - ha osservato che in relazione all'effetto liberatorio del pagamento effettuato, l'art. 1189 c.c. (cui si è aggiunto l'art. 116, co. 10, legge 388/00) presuppone l'errore scusabile, la cui prova è a carico di colui che lo invoca, né il datore di lavoro ~~potrebbe~~ <sup>può</sup> ignorare il contenuto del rapporto di lavoro del proprio dipendente ed il proprio conseguente obbligo contributivo (v. Cass. 21557/07, Cass. 20306/07, Cass. 14344/05).

Pertanto nell'ipotesi di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all' INPS (privatizzato ex sensu del D.LVO 505/84) non è invocabile dal datore di lavoro che ritenga sussistente l'obbligo contributivo con l'INPS anziché con l'INPSI, l'art. 1189 c.c.

4)

che presuppone l'errore sensibile, della cui prova è onerato colui che lo invoca, posto che il datore di lavoro non può ignorare il contenuto del rapporto di lavoro del suo dipendente, con il conseguente obbligo connesso della somma aggiuntiva e titolo di durata (ASL. J.F. L.V. 13075/09 e 8744/020).

Inoltre l'INPAI non è un ente previdenziale pubblico, mentre il trasferimento previsto dall'art. 116, co. 20, l. 388/00 opera unicamente tra enti previdenziali pubblici.

Pertanto non è possibile alcun versamento automatico tra INPS e INPAI, mentre le ASL ben potrà ottenere dalle INPS la restituzione dei contributi versati per i dipendenti di legge.

Si osserva poi che non sussiste connessione tra queste giudizio e quello pendente davanti al TRIBUNALE di TERNI di tratta di un giudizio ex art. 614 c.p.c.

introdotto dal sig. A ..... un confronto della data di lavoro ..... avanti ad oggetto

una pratica di qualificazione e pratica quindi di mobbing con richieste di risarcimento del danno e quindi non sussistono elementi per la trattazione congiunta delle due cause.

Occorre ora esaminare il merito delle controversie e cioè la fondatezza o meno della pretesa contributiva dell'INPAI, e rispetto dell'eventuale ripetitivo

5)

dello stesso candidato.

Si osserva che non sono in contraddizione tra le parti  
né lo status di giornalista del sig. T, né il  
suo rapporto di lavoro dipendente con la  
Cio che invece è contestata è la natura giornalistica  
delle mansioni svolte dal.

Questo è stato assunto con la qualifica di ASSISTENTE  
TECNICO di CATEGORIA C e la sostiene che non  
gli sarebbe stato conferito alcun incarico di natura  
giornalistica, purtutto senza una formale autorizzazione,  
trattandosi di pubblico impiego, ogni iniziativa svolta  
dal - sarebbe priva di rilevanza giornalistica.

Inoltre la sostiene di non individuare diritti  
specifici al - e di averlo affidato ad utilizzare  
la dicitura "UFFICIO STAMPA" e che lo stesso

- nel ricorso davanti al TRIB. di TERNI - si sarebbe limitato  
che a partire da una certa epoca le sue mansioni  
furono esercitate.

In proposito si rileva però che è proprio prodotta in atti  
la delibera n. 1533/2010 con la quale è stato conferito  
al pannelista l'incarico di RESPONSABILE  
del SERVIZIO di ATTIVITÀ COMUNICAZIONE ESTERNA E  
RAPPORTI CON LA STAMPA (doc. 5 all. dell'INPGI).

Inoltre dal successivo doc. 6 dell'INPGI, si evidenzia  
la conferma della POSIZIONE ORGANIZZATIVA (P.O.)

6)

COMUNICAZIONE ESTERNA e RAPPORTI con LA STAMPA

A , successivamente confluita nella  
u. 2. Anche questo è un documento importante e  
dal predetto conferimento di incarico al giornalista  
(confermato anche in sede di istruttoria  
testimoniale oltre che dall'ispettore P. , per  
dal teste VI , direttore generale della  
di TERMI, e dal teste , dirigente AFFARI  
LEGALI, GENERALI e POLITICHE DEL PERSONALE prima fu  
ha di TERMI, poi fu la 2, e della teste  
( , giornalista per emittenti locali dell'ONORATA)  
si ricerca quanto meno <sup>la</sup> ~~nessa~~ presunzione (poi confermata  
nei fatti dei testi esclusi) che il giornalista T  
ha svolto effettivamente il compito assai arduo e quello  
di responsabile ufficio stampa, di natura giornalistica,  
per il quale è richiesta l'iscrizione all'albo dei giornalisti  
ex art. 3 l. 150/00.

L'istruttoria ha confermato che il - fu tutto  
il giudice in contestazione nel verbale di accertamento,  
elaborare comunicati stampa e poi li inseriva  
nell'apposito sito per diffonderli ai destinatari;  
organizzava e partecipava a conferenze stampa;  
predisponne la rassegna stampa; teneva i contatti  
con i giornalisti della carta stampata, delle radio  
e delle emittenti locali.

7)

Tale attività, spintamente giornalistica, di elaborazioni e diffusione di notizie e informazioni, è stata svolta dal [ ] anche nel 2012 e nel 2013 oltre che nel periodo precedente. Ciò è stato direttamente confermato dal [ ] ispettore [ ] e dalla giornalista [ ]

anche se essa sentita come testi, ma si ricava anche dalle testimonianze del [ ] che ha dichiarato che dal dicembre del 2012 affidò l'incarico del [ ] al [ ] [ ] ; tuttavia nessuno

ha dichiarato di aver avuto con questi alcun contatto e nessun di conoscenza, mentre è emerso che è stato il [ ] a svolgere l'attività di comunicazione

anche dopo il dicembre del 2012. Anche il teste [ ] non ha saputo indicare di cosa altro si

sia occupato il [ ] sia prima che dopo il dicembre 2012 e tale lingua conferma indirettamente che il [ ] ha sempre svolto la stessa attività giornalistica anche dopo la scadenza dell'incarico formale.

Dal resto l'azienda aveva un sistema che si occupava di comunicazioni esterne e rapporti con la stampa (come confermato dalla esistenza di una apposita posizione organizzativa) e forse infatti ha se lo si chiamasse formalmente ufficio stampa o meno. Ciò che rileva infatti è lo svolgimento effettivo di



8)

attività di informazione e comunicazione di notizie riguardanti la pubblica amministrazione. Al riparo è chiaro il riconoscimento di attività promozionale da parte della legge 150/2000, che denomina periodicamente all'INPSI, sulla scorta di dipendenti di pubbliche amministrazioni.

In particolare della documentazione disponibile dall'INPSI risulta che in sede di verifica ispettiva è emerso:

- la presenza di un ufficio comunicazione con una funzione organizzativa ad hoc affidata al TONASSI (doc. 5, 6, 7);
- l'ispettore di persona in occasione degli accessi ha visto il redigere comunicati stampa in un barabozza locale su cui apposta la stampa "UFFICIO STAMPA" (v. doc. 8 e deposit. teste);
- i verbali della riunione a conoscenza della struttura del - (v. doc. 11);
- inoltre al DIR. GEN. i comunicati stampa da lui predisposti (doc. 13) e ciò dimostra che i docc. 8, 10 e 11 prodotti in via della riunione, erano volti a garantire il controllo dell'ATIENDA sui comunicati da diffondere all'esterno;
- T. si occupa anche delle conferenze stampa e dei rapporti con i soggetti che avevano necessità di

5)

- informazioni (docc. 15 e 16);
- l'attività di <sup>di</sup> ~~si~~ è protetta per tutto il periodo dal 2003 al 2013 (doc. 18 oltre quelli più richiamati);
- tutte le dichiarazioni rese dall'ispettor INPS sono state considerate di loro, circa la attività svolta dal , e perfettamente univoche (docc. da 15 a 26);
- la prova testimoniale assunta è stata in linea con le circostanze più sopra esposte, confermabile.

Ne consegue che deve ritenersi provata la fondatezza del verbale ispettivo dell'INPS

Oltre ai contributi sono dovute anche le somme aggiuntive che l'INPS ha calcolato in base alla delibera 23/06 e del resto l'obbligo relativo alle somme aggiuntive costituisce una conseguenza automatica dell'inadempienza o del ritardo nel pagamento dei contributi (art. 8321/00).

Per le considerazioni che precedono il ricorso <sup>dove</sup> viene fatto e va confermato il debito imputato opposto. È chiaro che l'INPS deve invece restituire alle  i contributi indebitamente versati, con gli interessi legali.

Le spese del giudizio ripartono la somma dovuta nei confronti della INPS mentre sono compensate tra le altre parti del giudizio

Roma 20/4/15

Depositato in cancelleria  
Roma II - 20 APR 2015  
L. 1088/08 ASINO

IL GIUDICE